



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2011-2012

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'anno 2011-2012.
2. In caso di convitto, il contributo può essere concesso anche per la spesa per il solo alloggio, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'anno 2011-2012.
3. In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'anno 2011-2012.
4. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad €200,00;
 - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
5. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
6. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali [quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto (spesa per il vitto), libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...)].

Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
 - c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 - e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2009-2010, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie") e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 - e3) successo scolastico, entro l'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
 - e4) frequenza, nell'anno 2011-2012, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

Articolo 3
Residenza dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

Articolo 4
Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

**Articolo 5
Limiti di reddito**

1. In caso di studenti normodotati, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad €30.000,00.
2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad €40.000,00.
3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221.
4. L'I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell'anno 2011 dichiarati nell'anno 2012, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

**Articolo 6
Importi massimi del contributo**

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di I.S.E.E.	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da €0 a €10.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da €10.000,01 a €20.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da €20.000,01 a €30.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di €15.000,00.
4. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.

Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 8
Domanda

1. Il richiedente, a partire dal 01/10/2012 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012, deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa munito del documento di identità/riconoscimento e, in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, del titolo di soggiorno valido ed efficace.
2. L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 01/10/2012 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2012, deve:
 - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
 - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata;
 - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
 - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - j) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
 - k) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €30.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad €40.000,00 (se lo studente è disabile);
 - l) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
 - m) la spesa per iscrizione e frequenza (in cui rientra anche la spesa per l'alloggio del convitto) di importo inferiore ad €200,00;

- n) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012;
 - o) la carenza di esibizione, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del documento di identità/riconoscimento del richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012;
 - p) in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, la carenza di esibizione, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012;
 - q) la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, di uno dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'anno 2011-2012;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata:
frequenza, nell'anno 2011-2012, di un percorso di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di convitto: spesa per il solo alloggio;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa:
spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
 - r) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2012.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10 Ripartizione delle risorse

- 1 Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili.
2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati.

Articolo 11 Comunicazione ai beneficiari

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal 17/12/2012.

Articolo 12 Pagamento del contributo

1. Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 del bilancio regionale 2012 e, comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.

Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni I.S.E.E. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).